

SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA CITTÀ DI TORINO E PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA GARIBALDI 25 - ANTICHI CHIOSTRI NELL'AMBITO DELLA CO-PROGETTAZIONE DEDICATA AD ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER ADOLESCENTI E GIOVANI.

Tra

Il Comune di Torino, rappresentato da..... nella qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale dell'Ente, sita TO, CF e Partita IVA....., di seguito anche solo "Amministrazione procedente"

E

l'ETS-Capofila rappresentato da, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F. iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

l'ETS-2 rappresentato da, nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

l'ETS-3 rappresentato da, nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F. iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione temporaneamente e senza corrispettivo in denaro da parte del soggetto/aggregato di Enti del Terzo Settore (di seguito "partner"), ex art. 4 del vigente "Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei Beni Immobili" n. 397 in esito ad istruttoria pubblica e in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 563 del 30 settembre 2025 e della Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, in analogia a quanto previsto negli artt. 20 (concessione a titolo gratuito), 23 (assegnazione diretta) e 36 (obblighi a carico del locatore/concessionario) del "Regolamento Comunale per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei Beni Immobili" (n. 397), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021 (Del 280/2021 mecc. 2020 02847/131), esecutiva dal 26 aprile 2021, il seguente immobile di proprietà comunale, assegnato al Dipartimento Servizi Educativi, sito a Torino in:

Via Garibaldi 25 – Antichi Chiostrì: locale di raccordo tra la Chiesa dei Santi Martiri e la Cappella dei Banchieri, Negozianti e Mercanti, sito al piano terreno dell'edificio, individuato in apposita planimetria allegata (all. 1). Il suddetto locale è accatastato al foglio 1245 numero 156 del catasto fabbricati, classificato quale Bene Indisponibile presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino e avente interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, così come già incluso tra i beni culturali all'art. 2 del D.Lgs. 490/1999 e in precedenza tra gli edifici di pregio storico artistico di cui all'art. 1 della L. 1089/39. Al suddetto locale afferisce anche, in utilizzo non esclusivo ma condiviso con gli uffici del Dipartimento Servizi Educativi siti al piano

I, il locale accatastato al foglio 1245 numero 156 sub parte 7 del catasto Fabbricati
Partner: servizi igienici.

La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare relativamente ai soli aspetti tecnici di cui al successivo art. 7 sono attribuiti, per quanto di rispettiva competenza, al Servizio Patrimonio mentre, per quanto attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle restanti condizioni contrattuali, sono attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria del Dipartimento Servizi Educativi.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio all'allegato Schema di Convenzione (di seguito "Convenzione")

ART. 2 - DESTINAZIONE DEL LOCALE

Il locale in oggetto è da destinarsi esclusivamente alle attività previste nell'ambito della co-progettazione del "Centro InformaGiovani. Attività di Informazione e Orientamento per adolescenti e giovani" come previsto dalla Convenzione.

È vietata la cessione in godimento in tutto o in parte del locale, la cessione del contratto di messa a disposizione del locale e di gestione dei servizi accreditati (ove presenti), nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività, pena la decadenza immediata della messa a disposizione.

Il partner è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione, preventivamente, almeno 10 giorni prima, l'eventuale possibilità di utilizzo del locale per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. La Civica Amministrazione si riserva di valutare tale richiesta e procedere all'eventuale autorizzazione, entro 5 giorni dalla richiesta.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso del locale, dovranno essere espressamente autorizzati dal Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria del Dipartimento Servizi Educativi.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del locale, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso il locale dovrà essere riconsegnato libero e sgombero da cose di proprietà del partner e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Il Partner co-progettante dovrà essere munito delle eventuali prescritte autorizzazioni, accreditamenti, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso predetto dell'immobile. Non sarà consentito al Partner co-progettante né subconcedere l'immobile o parte di esso, né cedere il comodato d'uso, a nessun titolo e per nessuna causale, senza l'autorizzazione della Città.

I locali non potranno ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi. È, altresì, espressamente vietato depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica nonché sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, fermo restando, in caso di necessità, l'obbligo, da parte del Partner, di provvedere all'adeguamento della portata, previa sottoposizione del progetto alla Città per la sua approvazione e rilascio, a lavori eseguiti, del relativo Certificato di collaudo statico, redatto e sottoscritto da Tecnico/a abilitato/a iscritto/a ad idoneo Albo Professionale.

L'attività dovrà essere svolta con diligenza e professionalità ed i locali dovranno essere mantenuti in condizioni di adeguato decoro.

ART. 3 - DURATA

La presente messa a disposizione decorre dalla sottoscrizione del presente disciplinare ed avrà durata fino al 31 dicembre 2028, con la possibilità di eventuale proroga di pari durata.

Come previsto dalla Convenzione, sono possibili revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo, anche in relazione alle disponibilità di risorse finanziarie annualmente definite. L'Amministrazione si riserva di definire annualmente la continuità della collaborazione, subordinando al reperimento di risorse finanziarie la durata complessiva della stessa.

È prevista la possibilità di recesso da parte dei partner in corso di rapporto, con comunicazione motivata, con un preavviso di 90 giorni entro la scadenza di ciascuna annualità del progetto.

L'Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla messa a disposizione per il perdurare di situazioni difformi dalla presente messa a disposizione o incompatibili con l'ordinamento vigente o in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Per esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un preavviso di mesi due.

Alla scadenza o in caso di revoca o di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà dei partner e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In ogni caso il partner non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata del locale.

Alla scadenza non spetterà al Partner co-progettante nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Partner co-progettante dovrà restituire l'immobile perfettamente conservato con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Civica Amministrazione, libero e sgombero da cose non funzionali all'esercizio dell'attività cui è destinato il medesimo; il Partner co-progettante dovrà garantire in ogni caso la continuità delle attività del Centro InformaGiovani, agevolando il passaggio gestionale.

Al momento della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'immobile e degli impianti ad esso afferenti. Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione dell'immobile, il Partner co-progettante è tenuto all'esecuzione dei lavori conseguenti entro 15 giorni dalla data di tale constatazione.

ART. 4 - CONSEGNA

I locali sono consegnati al partner nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La consegna dei locali è di n. mazzi di chiavi composti da n. ... chiavi risulta da apposito verbale. Inoltre, all'interno dei predetti spazi, sono presenti beni mobili di proprietà della Città risultanti da apposito elenco. Verbale ed Elenco saranno controfirmati dal Partner unitamente al presente disciplinare. Per quanto riguarda tutte le predette chiavi e gli arredi il Partner deve custodire e conservare tali beni con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le norme previste dal codice civile in materia di comodato d'uso (artt. 1803 e segg.). In caso di inadempimento, i partner sono tenuti alla sostituzione dei beni e al risarcimento del danno.

Qualora si rendesse necessario rottamare e/o sostituire parte dei beni inventariati, tale procedura potrà essere realizzata a carico del gestore solo previa attivazione della fattispecie del "fuori uso", avvisando gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sullo stato di manutenzione e sulla congruità dei beni mobili.

Il partner dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto del locale di cui all'art. 1, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull'espletamento delle attività di cui all'art. 2 e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore. L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora il locale presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

Il partner espressamente esonera la Città da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Con la consegna il Partner co-progettante assume la custodia dell'immobile, ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.

Il Partner co-progettante terrà l'Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune da parte di terzi, assumendo ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Il Partner co-progettante dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

Il Partner co-progettante si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti sull'immobile e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

È, inoltre, a carico del Partner co-progettante ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL PARTNER

Il partner, dal momento della sottoscrizione del presente atto, si impegna a:

- svolgere le attività definite attraverso il percorso di co-progettazione di cui alla Convenzione garantendo, ove necessario, sopralluoghi, verifiche e interventi da parte dei diversi Servizi dell'Amministrazione interessati a compiere, in loco, attività manutentive su locali e/o attrezzature/impianti esistenti;
- avere cura del patrimonio mobiliare e immobiliare evitando utilizzi impropri,

provvedendo al contenimento dei consumi afferenti le utenze presenti - come da DFP-0068909-P-09/09/2022 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica su risparmio ed efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione - nonché raccordandosi con i competenti uffici dell'Amministrazione per segnalare disfunzioni e/o anomalie riguardanti la sede e il malfunzionamento degli impianti.

ART. 6 – MANUTENZIONI

I costi di manutenzione ordinaria e i costi in conto capitale e gli eventuali costi di manutenzione straordinaria approvati nel progetto in esito alla co-progettazione saranno a carico del Partner, mentre gli altri costi/interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica attinenti i locali oggetto del presente disciplinare e le eventuali parti comuni dello stabile rimarranno a carico dell'Amministrazione comunale, che vi provvede direttamente o tramite la partecipata IREN Rinnovabili S.p.A.. Le relative spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte del Servizio di competenza.

Tra gli interventi posti a carico del partner co-progettante s'intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e certificazioni e successivo mantenimento.

Sono, altresì, a carico del partner co-progettante gli interventi richiesti per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, qualora richiesti, nonché per l'eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche.

Prima di eseguire ogni intervento di manutenzione e/o riqualificazione/adeguamento alle normative, il Partner co-progettante dovrà acquisire il parere tecnico dell'Amministrazione comunale.

Per l'esecuzione degli interventi suddetti il partner co-progettante deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia.

La Città resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale e per eventuali danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi.

Il partner co-progettante è tenuto a redigere su richiesta un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati e a trasmetterlo al competente Servizio Tecnico della Città, allegando l'elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura). La Civica Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione.

Il Partner co-progettante assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel caso in cui il partner co-progettante non assolva ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di competenza, l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al partner co-progettante.

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi predetti, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e installare tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dell'immobile stesso senza obbligo di compenso di sorta a favore del Partner co-progettante, a condizione che non si arrechi impedimento alle attività svolte dal Partner co-progettante all'interno dell'immobile.

Gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso.

Nessuna miglioria, addizione od innovazione, diversa dagli interventi previsti e approvati nel progetto di riqualificazione oggetto dell'accordo di collaborazione, potrà essere fatta dal Partner co-progettante senza il preventivo assenso della Città.

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal Partner co-progettante sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisiti in proprietà dal Comune dal momento della loro esecuzione ex art. 934 c.c., senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e

senza che il Partner co-progettante possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti a carico dei locali interessati, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civile.

ARTICOLO 7 - VINCOLI

Dal momento che l'immobile è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il Partner dovrà rispettare tutti i vincoli, le prescrizioni e le condizioni apposte sui beni dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Piemonte e garantire la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti, laddove previsto, dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. Nessuna eccezione, pretesa, richiesta di risarcimento o indennizzo potrà essere avanzata in caso di diniego di autorizzazione.

ART. 8 - BENI MOBILI

All'interno della struttura sono presenti beni mobili, di proprietà della Civica Amministrazione.

La Civica Amministrazione mette a disposizione del Partner co-progettante a titolo di comodato gratuito per tutta la durata della concessione i beni mobili di sua proprietà.

Per tutto il corso del comodato d'uso i locali dovranno comunque essere completamente arredati ed attrezzati a cura e spese del Partner co-progettante in maniera adeguata all'uso previsto e alle norme vigenti. Al termine della concessione saranno acquisiti in proprietà, da parte della Civica Amministrazione, a titolo gratuito, arredi ed attrezzature funzionali all'esercizio delle varie attività acquistate con i finanziamenti erogati dalla Città e/o trasferimenti/finanziamenti inerenti le attività previste nell'ambito della co-progettazione.

ART. 9 - SPESE E UTENZE

Le spese relative all'uso dell'impianto di riscaldamento, all'energia elettrica, all'acqua potabile, alla fornitura di energia termica, alle spese telefoniche e di trasmissione dati correlate alle attività previste dalla Convenzione, alle pulizie e ad eventuali interventi di disinfestazione e disinfezione dei locali, nonché relative alla tassa rifiuti sono a carico dell'Amministrazione comunale e trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.

Dati identificativi delle utenze:

Via Garibaldi 25 – Antichi Chiostri:

- Energia Elettrica: POD IT020E00011841;
- Gas: PDR 09951207936475, sede tecnica contatore CE-0093-X-ITC01;
- Utenza Idrica: POD/PDR/NDP 0010036631, codice utente 0010130285

L'Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti sui consumi prodotti dalla sottoscrizione del presente atto; nel caso di difformità rispetto a strutture similari e in base al numero di occupanti, i costi aggiuntivi saranno addebitati al partner.

ART. 10 - CANONE

Gli immobili di cui al presente disciplinare sono messi a disposizione a titolo gratuito.

ART. 11 - PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

Sono a carico del Partner tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare la redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. a art. 28 del Decreto Legislativo medesimo), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione del D.M. 10/03/1998. Per quanto riguarda i presidi antincendio, quali ad esempio estintori, luci di emergenza, cassette idranti, rilevatori di fumo, ecc., i controlli periodici previsti dalla vigente normativa sono a carico dell'Amministrazione Comunale. La

sorveglianza e la segnalazione di eventuali anomalie sono a carico del Partner. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. Sono a carico del Partner tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).

ART. 12 – ASSICURAZIONI

Come previsto dalla Convenzione, il Partner si impegna a osservare nei riguardi dei propri addetti tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e antinfortunistiche, garantendo agli addetti impiegati nel progetto idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività. Inoltre, il Partner si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa nei confronti dei giovani che utilizzano gli spazi e/o frequentano le attività. Dette polizze devono avere la medesima durata della messa a disposizione o prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la presente messa a disposizione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo a favore del partner. Nelle polizze di assicurazione dei beni dovrà essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice versato, in relazione ai rispettivi danni subiti, a favore della Città e del partner co-progettante, che è comunque tenuto ad utilizzarlo per il ripristino delle condizioni dell'immobile precedenti il sinistro e/o per il risarcimento dei danni. La polizza deve annoverare la Città di Torino come "assicurato aggiuntivo".

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del partner co-progettante.

Copia di dette polizze assicurative deve essere consegnata dal partner al già citato Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria prima della sottoscrizione della messa a disposizione. Con cadenza annuale il partner è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ

Il partner si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della messa a disposizione medesima, restando a completo ed esclusivo carico dei Partner qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione. Il partner manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso. Il Partner sarà responsabile del comportamento del proprio personale, anche volontario, e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.. Analogamente, il partner si impegna a rispettare gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o

che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale e psico-fisica dei lavoratori.

ART. 14 - ACCERTAMENTI

I funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali di cui all'art. 1 per accertamenti ed operazioni, per effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione dei lavori e sulla gestione dell'Attività, nonché accertamenti e operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Le eventuali misure e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio con il Partner co-progettante.

ART. 15 - INADEMPIENZE, REVOCA E RISOLUZIONE

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del partner di cui alla Convenzione di quelli assunti con il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà, attraverso i propri uffici o dando mandato al Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria, alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della messa a disposizione.

In tutti i casi di restituzione dei locali, a seguito di inadempimenti, i medesimi locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà del partner e da persone, nonché in buono stato di uso e manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

La Civica Amministrazione potrà risolvere il presente Comodato d'uso nei seguenti casi:

- (i) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli adempimenti e di quanto disposto dalla Convenzione sottoscritta dal Partner co-progettante con la Civica Amministrazione;
- (ii) subconcessione, cessione del Contratto, anche nel caso di cessione del ramo d'azienda, e affitto d'azienda, senza l'autorizzazione della Civica Amministrazione;
- (iii) in caso di violazione della destinazione dell'immobile;
- (iv) per i presidi accreditati: non ottemperanza agli obblighi di accreditamento o revoca della condizione di presidio accreditato con esclusione dall'Albo dei presidi accreditati; revoca dell'autorizzazione al funzionamento a seguito di accertate violazioni.
- (v) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.

In tali casi la Concessione potrà essere risolta, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Il partner co-progettante ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo A/R o Pec al Concedente con almeno 6 mesi di preavviso. In tal caso rimarranno a carico del Partner co-progettante tutte le spese sostenute per gli interventi effettuati sull'immobile e senza che questi abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

Il presente negozio giuridico è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il contratto si intenderà risolto senza che la Città concedente sia tenuta a pagare e rimborsare alcunché, in deroga al disposto del comma 3 dell'art. 92, ultimo periodo, del D.Lgs n. 159/2011.

ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il partner si impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso della messa a disposizione dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

ART. 17 - SPESE D'ATTO

In caso d'uso tutte le spese d'atto e quelle di contratto, comprese l'imposta di registro e di bollo, sono interamente a carico del soggetto aggregato.

ART. 18 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il partner deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino. I partner dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I partner dichiarano di essere informati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati personali, anche particolari, forniti e necessari per il presente negozio giuridico, avendo preso visione dell'informativa (ai sensi art. 13 regolamento UE 2016/679) pubblicata sul sito della Città di Torino all'indirizzo: www.comune.torino.it/informacasa.

ART. 20 - MODIFICAZIONI AL NEGOZIO GIURIDICO

Per tutto quanto non previsto nel presente negozio giuridico si demanda all'Avviso pubblico e ai relativi allegati e alla Convenzione sottoscritta tra le parti nonché alla determinazione di indizione della procedura.

Ogni modifica al presente negozio giuridico (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Civica Amministrazione non costituiranno, in alcun caso, modifiche.

I partner dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Per accettazione, Ente capofila

Per la Città di Torino

Per presa visione, Enti partenariato